

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE

Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 03 GIUGNO 2020

Oggetto: Parere in merito sulla gestione del contratto di appalto 18+1.

L'anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore dieci presso la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Massimo d'Azeglio 4.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto dai Signori:

1 – QUIRITI Pier Giacomo	- Presidente
2 – ORO Felice	- Vice-Presidente
3 – GALFRE' Domenico	- Consigliere

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.

Risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume la presidenza il Presidente che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A relazione del Presidente dr. Pier Giacomo Quiriti:

Alla data del 31 dicembre 2020 scade l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti per Cuneo e altri diciotto Comuni dell'area limitrofa, "Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale - Lotto 18+1 [C.I.G. 4803111495]".

Nell'anno 2022 scadono – in date diverse – i tre restanti appalti riguardanti la Valle Stura, le Valli Maira e Grana e le Valli Gesso, Pesio e Vermenagna, per canoni d'appalto singolarmente più contenuti (rispettivamente euro 2.695.543,20, 1.341.226,10, 14.028.935,43 per l'arco di sette anni).

Il frazionamento degli appalti si è verificato nel tempo sulla base di fatti contingenti e ritornare ad un'unitarietà di affidamento è stato sempre ritenuto una meta a cui tendere, non soltanto per economia procedurale, ma per la maggiore appetibilità di un servizio globale (superando la difficoltà di appaltare separatamente le zone montane) e per le economie di scala che si offrono al gestore. A tale scopo si sono avviate le procedure di gara per l'aggiudicazione dell'appalto principale di prossima scadenza, per la durata di due anni al fine di giungere nel 2022 all'allineamento con le scadenze dei restanti contratti.

In questo frangente, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato due deliberazioni programmatiche (n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021"* e n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*), con le quali ha espresso l'obiettivo di giungere ad una regolazione ed omogeneizzazione dei capitolati d'appalto, della qualità dei servizi resi e dei relativi prezzi, al fine di giungere ad una coerente determinazione delle tariffe a carico dell'utenza. Per conseguire tale risultato, è stata avviata la rilevazione e analisi di tutti i dati inerenti i servizi in atto, con l'intendimento di pervenire, entro l'anno corrente, alla redazione di un contratto tipo (vincolante) e di provvedimenti regolatori in tema di qualità del servizio.

A fronte di tali prospettive, l'appalto biennale che deve essere definito a breve nei suoi elementi tecnici e finanziari, al fine di porlo in gara entro il corrente anno, non può che basarsi su criteri, modalità esecutive, forme remunerative e costi tradizionali, che, all'atto della aggiudicazione risulterebbero in totale difformità rispetto a quanto oggi va enunciando e predisponendo l'autorità di regolazione (ARERA). Tutto ciò con non preventivabili inconvenienti nella mancata applicazione dei criteri e delle tariffe dell'Autorità e nei rapporti contrattuali con l'appaltatore, che potrà mettere in dubbio clausole di capitolato, se ne ravviserà la convenienza.

Alla luce di queste circostanze straordinarie, si è prospettata l'opportunità di adottare una proroga del contratto in scadenza, qualora in esse, si possa rilevare *"la sussistenza di ragioni oggettive, non addebitabili alla Stazione Appaltante, che impediscano il tempestivo affidamento del contratto tramite gara"*, come enunciato in materia dalla giurisprudenza.

Tuttavia, essendo legge e giurisprudenza assai restrittive in tema di proroga, si è ritenuto opportuno che una decisione in proposito fosse supportata da un competente parere legale.

In proposito, è stato formulato un quesito allo “Studio legale Montanaro e associati” Via del Carmine, 2 – TORINO, circa la possibilità di proroga del contratto in scadenza, a fronte delle radicali innovazioni nella gestione e nella remunerazione del servizio integrato di gestione rifiuti impostate da ARERA con le deliberazioni 443/2019 e 444/2019 del 31/10/2019. Il parere legale è stato reso in forma molto articolata ed argomentata, e, pur premettendo che l’istituto della proroga ha carattere eccezionale, sulla base di un’analisi delle Delibere dell’Autorità ARERA 443 e 444 del 31/10/2019, ricava che le medesime incidono in modo radicale sull’impostazione del metodo tariffario dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, ed in modo altrettanto radicali sui criteri per la definizione dei costi del servizio e delle marginalità di guadagno per il gestore, tali da configurare una sopravvenuta ragione oggettiva non imputabile al Consorzio.

Circa la prevedibile tempistica dell’espletamento delle iniziative dell’Autorità di regolazione, si riscontra che, al fine di pervenire ad una definizione di “qualità contrattuale” di svolgimento del servizio integrato dei rifiuti, la medesima ha avviato una serie di consultazioni degli operatori del settore, tuttora in corso, la cui trasfusione in un provvedimento di recepimento non può prevedersi prima della fine dell’anno in corso.

Si resta, altresì, in attesa della predisposizione da parte della medesima Autorità della formulazione del “contratto tipo”, che costituirà il riferimento obbligatorio per gli enti territorialmente competenti per impostare gli affidamenti del servizio ai gestori. Sempre sul piano della tempistica, va messo in conto l’obbligo per gli Enti di sottoporre al vaglio di ARERA, le misure tariffarie, i cui criteri generali sono attualmente allo studio ed alla loro definizione sono subordinati i costi dei servizi da porsi in appalto.

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Preso atto della relazione del Presidente;

Considerato che il prolungamento del contratto in argomento si configurerebbe necessariamente come una proroga, per un periodo almeno di un anno, tempo strettamente necessario per pervenire ad un quadro di riferimento di natura regolamentare e tariffario definito;

Considerato che gli interventi di regolazione emanati da ARERA il 31 ottobre 2019 diano attuazione a radicali modifiche nel settore (previste dalla normativa comunitaria e statale di riferimento; cfr. in particolare: Dir. 2018/851/UE, di modifica della Dir. 2008/98/CE; d. lgs. 152/2006, parte IV; L. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss.; L. 205/2017, art. 1, comma 527) comportano - allo stato attuale - una situazione di oggettiva incertezza in merito a fondamentali profili di configurazione del servizio e di tutto l’impianto tariffario, tali da impedire in questo momento la predisposizione di atti contrattuali e di capitolato volti a regolamentare il servizio per il prossimo biennio impediscono (cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 11.5.2009, n. 2882; dell’ANAC 11.9.2018, n. 779; Comunicato Presidente ANAC 4.11.2015);

Considerato che la durata della proroga è limitata al tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica (cfr., fra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 7.4.2011, n. 2151; Comunicato Presidente ANAC 4.11.2015), così come meglio specificato nel parere dello Studio Montanaro ed Associati;

Considerato che il vigente contratto di appalto del servizio in argomento contiene le clausole della proroga in caso di necessità, circostanza che si ravvisa per le argomentazioni diffusamente riportate e per l'obbligo di non sospendere un servizio di natura essenziale;

Dato atto che gli elementi contenuti nella relazione del Presidente e le argomentazioni riportate nei paragrafi che precedono sono contenute in una relazione a firma della Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile Unica del Procedimento, la quale - pur nell'autonomia delle proprie decisioni - chiede a questo Organo un'espressione di condivisione;

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Presidente;

Valutate le motivazioni in premessa contenute nel parere pervenuto dallo Studio Montanaro e nella relazione tecnica del R.U.P., entrambe agli atti del Consorzio, che consigliano, nella situazione venutasi a creare, una proroga di almeno un anno del contratto in oggetto;

Visto il parere favorevolmente espresso da parte del Segretario dr. Pietro Pandiani, sotto il profilo della legittimità procedurale;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di esprimere, sulla base degli elementi e delle argomentazioni riportate in premessa e nella relazione tecnica della R.U.P. – ferma restando la competenza decisionale di quest'ultima – un parere favorevole circa l'assunzione di provvedimenti volti a prorogare di un anno, e cioè fino alla data del 31/12/2021, il contratto a rogito Segretario del Consorzio in data 15 ottobre 2013 rep. n. 58 e successivo contratto aggiuntivo Rep. n. 69 del 18 giugno 2014 aventi per oggetto "Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata, nettezza urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutela ambientale — Lotto 18+1 — [C.I.G. 4803111495]" stipulato con l'ATI Docks Lanterna e Ideal service.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Pier Giacomo QUIRITI

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente
Pietro PANDIANI
